

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Vista l'istanza della società X S.r.l., con sede in -----, -----, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta società, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore Gen. D. Pasquale Debidda.

PREMESSO CHE

Per quel che si ricava dall'istanza:

- l'interpellante:
 - o si identifica in una società a ristretta base familiare il cui capitale sociale è diviso tra i due coniugi, Sig.ra A (quota pari al 25%) e Sig. B (quota pari al 75%);
 - o svolge la propria attività nel settore della costruzione, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili, sia di natura pubblica che privata;
- l'attività operativa viene svolta all'esterno della sede sociale mentre la gestione amministrativa, di stoccaggio e ricovero mezzi viene svolta in immobili di proprietà sociale;
- i soci, al fine di una migliore razionalizzazione dell'attività, ritengono di separare la gestione operativa dalla gestione prettamente immobiliare;
- è, quindi, loro intenzione procedere, al fine di un più corretto utilizzo dei beni immobili, ad una scissione parziale della società con contemporanea costituzione, nella forma di società a responsabilità limitata, di una beneficiaria (denominata Y S.r.l.), le cui quote verrebbero assunte dai medesimi soci della scindenda secondo le attuali percentuali di partecipazione (A 25%, B 75%) ed alla quale verrebbero conferiti i beni immobili strumentali sociali;
- alla beneficiaria di nuova costituzione verrebbe così trasferito un patrimonio netto pari a 139.715,65 euro, così determinato:
 - o attività: n. 1 unità immobiliare ad uso magazzino e n. 1 unità immobiliare ad uso ufficio, il cui valore complessivo, al netto del fondo di ammortamento, ammonta a 188.247 euro, come risulta dal bilancio al 31 dicembre 2004;
 - o attività: n. 1 unità immobiliare ad uso ufficio, il cui valore complessivo

ammonta a 95.534 euro. A differenza dei precedenti, il bene in questione risulta inserito nella voce “rimanenze” del bilancio, in quanto destinato alla rivendita;

- passività: debito residuo gravante sull'unità immobiliare ad uso magazzino di cui è cenno in precedenza, pari, al 30 giugno 2005, a 139.716,59 euro. Lo stesso scaturisce da un mutuo ipotecario contratto con il ----- e tuttora in essere;
- la nuova società procederà successivamente alla stipula di un contratto di locazione con la *X S.r.l.* (scindenda) per l'utilizzo dei beni immobili strumentali;
- la scissione si realizzerrebbe in continuità di valori contabili, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze;
- i soci della scindenda e della beneficiaria non procederebbero a successive cessioni di quote societarie;
- la società operativa (*X S.r.l.*) potrà, in tal modo, avere una migliore gestione del proprio bilancio in quanto, includendo nei piani gestionali il costo della locazione dei beni immobili strumentali sociali conferiti alla beneficiaria, potrà far emergere eventuali disfunzioni oggi non verificabili (mancando l'imputazione nel conto economico della stessa dei costi relativi alla locazione ed alla gestione degli immobili).

CONSIDERATO CHE

- l'art. 5 del regolamento adottato, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 413/1991, con il D.M. 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata (comma 2, lett. b);
- ad essa deve essere allegata la documentazione rilevante “ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione” (comma 3);
- come risulta dal costante orientamento del Comitato, la previsione normativa deve essere prescrittiva di un onere di compiuta rappresentazione della situazione economico-giuridica in essere e di quella che si intenderebbe realizzare, in modo che detta rappresentazione sia idonea non soltanto ad un'esatta comprensione della vicenda, ma anche ad una completa individuazione e valutazione dei suoi risvolti giuridico-fiscali;
- tale prescrizione, così intesa, è coerente rispetto al compito assegnato al Comitato dall'art. 21 della L. n. 413/1991,

OSSERVATO CHE NEL CASO IN ESAME

- nel progetto di scissione e nella situazione patrimoniale e illustrativa ex art. 2506 *ter*, l'ammontare dell'attivo patrimoniale da trasferire alla beneficiaria (non comprensivo dell'unità immobiliare classificata come rimanenza) viene quantificato, al netto del fondo di ammortamento, in euro 183.898,24, laddove risulta evidente, invece, che lo stesso risulta pari a 181.898,24 euro, come del resto desumibile da un mero calcolo

matematico operato sui dati riportati nel medesimo nel progetto di scissione dall'istante nonché dalla situazione di bilancio al 30 settembre 2005 contenuta nella situazione patrimoniale e illustrativa ex art. 2506 *ter*;

- risulta, parimenti, dubbia la valorizzazione degli immobili strumentali sociali da trasferire in capo alla beneficiaria effettuata nell'istanza, tenuto conto che viene ivi indicato, prendendo come riferimento il bilancio al 31 dicembre 2004, un valore pari a 188.247 euro, laddove il richiamato bilancio espone un valore pari a 183.310 euro (differenza tra 200.245 euro iscritti come immobilizzazioni materiali e 16.935 euro come fondo ammortamento);
- a tali discrasie se ne accompagna una ancora più significativa laddove si consideri che, nel corpo dell'istanza, la motivazione economica sottesa all'operazione di scissione viene individuata nella circostanza che "la società operativa (leggi: X S.r.l.) potrà adire ad una migliore gestione del proprio bilancio includendo nei piani gestionali il costo della locazione, facendo emergere disfunzioni oggi non verificabili mancando l'imputazione nel conto economico della stessa dei costi relativi alla locazione ed alla gestione degli immobili", laddove, nella situazione patrimoniale e illustrativa ex art. 2506 *ter*, si legge, invece, che "le motivazioni che hanno indotto l'organo amministrativo a proporre l'operazione in oggetto sono da ricercarsi nella volontà di adire, per la società beneficiaria (leggi: Y S.r.l.), ad una migliore gestione del proprio bilancio, includendo nei piani gestionali il costo della locazione degli immobili, che potranno fare emergere, conseguentemente, eventuali disfunzioni oggi non verificabili e nella volontà della ns. società di iniziare una nuova attività volta alla costruzione ed alla gestione, per conto proprio, di beni immobili";
- l'istanza non contiene alcuna indicazione in merito ai profili economici dei rapporti contrattuali di locazione relativi alle unità immobiliari da trasferire in capo alla società beneficiaria (vgs., a questo riguardo, il parere n. 17 del 28 luglio 2005);
- più in generale, quanto al requisito delle "valide ragioni economiche", l'istante si limita esclusivamente ad enunciare, in modo del tutto generico e con espressioni di puro stile, l'esistenza, nell'ambito della compagine societaria, della volontà di procedere ad una migliore razionalizzazione dell'attività.

Tutto ciò premesso, il Comitato formula, sui presupposti espressi nella motivazione, il

P A R E R E

che l'istanza in esame deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1997, n. 194, in quanto formulata in termini generici e contraddittori, tanto in ordine alla consistenza patrimoniale dei beni conferiti alla società beneficiaria quanto in relazione alle motivazioni economiche sottese alla stessa, risultando, pertanto, inidonea a consentire al Comitato una valutazione obiettiva, attendibile e congruamente argomentabile in merito alla sussistenza dei profili di elusività indicati dall'art. 37-bis, del D.P.R. n. 600/1973.

Così deliberato in Roma il 7 marzo 2006

Deposito: 9 marzo 2006